

Avv. **FRANCA GALATI**  
Via XX Settembre 34 98066 Patti (ME)  
Tel.0941.240807 – 3476284620  
Pec: [avv.francagalati@pec.giuffre.it](mailto:avv.francagalati@pec.giuffre.it)

## TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA

### - SEZIONE LAVORO

**RICORSO EX ART 414 C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART.700 CPC** e con richiesta di autorizzazione alla notifica per p.p. ex art. 151 c.p.c.

nell'interesse della sig.ra **Ravidà Pinella**, nata a Patti (Me) il 20.12.1964 ed ivi residente in Via A. Manzoni, 66 Cod. Fisc: RVDPLL64T60G377N, elettivamente domiciliata in in Patti Via XX Settembre n. 34 , presso lo studio dell'Avv. Franca Galati (c.f. -GLTFNC62L65E674M) , che la rappresenta e difende, giusto mandato in calce al presente atto, con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi dell'art. 125, co. 1 c.p.c., nonché dell'art. 136, co. 3 c.p.c., ogni comunicazione tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata [avv.francagalati@pec.giuffre.it](mailto:avv.francagalati@pec.giuffre.it) oppure per e-mail [avvgalati@tiscali.it](mailto:avvgalati@tiscali.it)

*ricorrente*

### CONTRO

- 1) **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca** (C.F.:80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma Viale Trastevere 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;
- 2- **Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia** (C.F.:80018500829), in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori 60, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;
- 3) - **Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina** (C.F.:80005000833), in persona del Dirigente p.t., con sede in Messina, Via San Paolo is. 361, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina Via dei Mille 65;

e nei confronti di

tutti i docenti iscritti nella II fascia delle graduatorie Provinciali dell'Ambito Territoriale di



Messina, in cui la ricorrente risulta attualmente iscritta

## **GPS Fascia 2 ADAA SOSTEGNO SCUOLA DELL'INFANZIA**

Posizione Grad. Provinciale 44 ed **in III fascia nelle Graduatorie di Istituto ed in II fascia nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze, valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024**, cioè di tutti i docenti che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" della ricorrente nella II fascia delle graduatorie d'Istituto e nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze dell'Ambito Territoriale di Messina, valide per il predetto biennio sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente per i quali, giusta istanza stesa in calce al presente, in ragione dell'elevato numero, si chiede autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, con la pubblicazione nell'apposita sezione del sito ministeriale.

### **Premessa**

✂ la ricorrente ha fatto domanda **Numero protocollo: m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7345243.25-05-2022** di aggiornamento graduatorie provinciali (GPS) e nelle graduatorie di istituto (GI) di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per gli aa.ss. **2022/2023 e 2023/2024** ai sensi della O.M. n. 112 del 06.05.2022;

✂ la ricorrente è in possesso del Diploma di Maturità **Magistrale conseguito in data 28.07.1983;**

✂ che la ricorrente è docente **ABILITATA all'insegnamento nella scuola materna Statale (oggi scuola dell'infanzia) dal 23.06.2003, avendo superato il concorso indetto con D.D.del 6.04.1999 ai fini abilitativi del personale docente nella scuola materna statale nella Regione Sicilia e, pertanto, inserita dal 2007 nelle GAE in prima fascia con punti 205;**

✂ che la ricorrente ha prestato servizio negli anni scolastici 2017/18; 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 con contratto a tempo determinato Scuola dell'INFANZIA sul posto di Sostegno psicofisico sino al 30 Giugno del corrispettivo anno scolastico e ad oggi è docente in servizio con contratto a tempo determinato prot.n.7334 dal 5.09.2022 fino alla data del 30.06.2023 come docente



di scuola dell'infanzia sul posto di Sostegno psicofisico presso l'istituto Comprensivo n.3 Patti (MEAA84900);

✂ che la ricorrente vanta, pertanto, i tre anni di servizio sulle attività didattiche sul sostegno che le darebbe accesso alla I fascia delle GPS ADAA per la scuola dell'infanzia;

- Che, tuttavia, l'aver reso servizio per 36 mesi sul Sostegno, in aggiunta alla abilitazione all'insegnamento Scuola dell'Infanzia, in sede di valutazione della domanda non è stato riconosciuto quale titolo specializzante perché la piattaforma online non ha tuttavia consentito alla odierna ricorrente, nonostante il servizio prestato e l'abilitazione di potersi iscrivere nella I fascia della Graduatoria Provinciale e nella II delle Graduatorie d'Istituto nella classe di concorso ADAA e, pertanto, la ricorrente risulta inserita nelle GPS in 2^ fascia alla posizione

#### **GPS Fascia 2 ADAA Sostegno scuola dell'infanzia**

Grad. provinciale Posizione 44 con punti 131

**Nelle graduatorie d'Istituto (GI), la ricorrente è inserita in III fascia** proprio in ragione di detta mancata valutazione.

L'odierna istante in virtù del servizio prestato e dei titoli posseduti e sopra elencati ha diritto ad essere inserita nella I fascia delle GPS per la classe DI SOSTEGNO di riferimento provincia di Messina con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella II classe delle G.I. **per i seguenti motivi.**

Preliminarmente e solo per scrupolo difensivo in subiecta materia si rileva che la Corte di Cassazione ha riconosciuto, costantemente, **la giurisdizione del Giudice ordinario**. Infatti in conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite "...ai fini dell'individuazione di chi sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dell'inserimento in graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto di rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto



del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, **la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario**" (SS.UU. 25840/2016; cfr. anche Cass. civ. n. 25972/2016, Cass. civ. n. 21186/2017).  
anche Cass. civ. n. 25972/2016, Cass. civ. n. 21186/2017)

## **DIRITTO**

**1) Illegittimità dell' O. M. n. 112/2022 di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto in combinato disposto con il D. M. n. 60/2020 di cui all'art. 4 commi 6 bis e 6 ter della L n. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, nella parte in cui non consente alla ricorrente l'inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G. I.. Violazione di legge. Eccesso di potere. Irragionevolezza. Disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 Costituzione .**

La recente Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022, ha previsto le "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124. e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo". Più precisamente tale ordinanza, stabilisce all'art. 1 co. 1 che: "La presente ordinanza disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124".

**L'odierna ricorrente evidenzia che l'avere svolto l'attività di supplenza su scuola statale**



**dell'Infanzia, per più di tre annualità, nello specifico settore del Sostegno, deve essere considerato equiparazione del reiterato servizio con l'abilitazione alla luce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26.11.2014 (c.d.sentenza Mascolo).**

La stessa Magistratura Ordinaria, Tribunale di Napoli in primis con diverse pronunce cautelari e sentenza di merito definitiva, aderendo all'orientamento interpretativo della Corte di Giustizia, ha equiparato al conseguimento dell'abilitazione allo svolgimento dell'insegnamento per un periodo superiore al triennio l'aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni con reiterato servizio sul sostegno dalle graduatorie incrociate considerato **“specializzante”**. La ricorrente abilitata all'insegnamento per la Scuola dell'Infanzia è stata chiamata a svolgere per ben 6 anni reiterato servizio sul sostegno dalle graduatorie incrociate.

*Il Tribunale di Napoli così ha statuito con sentenza definitiva “L'aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile all'abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. Sentenza Mascolo) ...Del resto, un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione...Stante la mancata attivazione da parte del MIUR di percorsi di abilitazione all'insegnamento... l'impossibilità oggettiva di acquisire titoli abilitanti o specializzanti ha quale unico effetto quello di interpretare, in un'ottica costituzionalmente orientata...l'**equivalenza semantica del termine “abilitazione” e del termine “specializzante”***

Anche i Tribunali Ordinari di Sciacca, Termini Imerese e Marsala hanno riconosciuto che il titolo abilitante all'insegnamento unito all'attività didattica presso le scuole statali, per oltre tre anni, riconoscono il diritto ai fini dell'inserimento nella Prima fascia Sostegno delle graduatorie scolastiche provinciali di riferimento, c.d. graduatorie riservate agli specializzati con riferimento alla classe ADAA scuola dell'infanzia. Infatti i Tribunale statuiscono che **“IL TITOLO**



ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO E' COSTITUITO DALL' AVERE SVOLTO ATTIVITÀ DIDATTICA, PRESSO LE SCUOLE STATALI, PER OLTRE TRE ANNI E DAL POSSESSO DEL TITOLO (abilitazione sulla disciplina), e hanno nella fattispecie ordinato AL MINISTERO CONVENUTO, DI VALUTARE TALI TITOLI AI FINI DELL'INSERIMENTO NELLA "PRIMA FASCIA SOSTEGNO" DELLE GRADUATORIE SCOLASTICHE PROVINCIALI D'INTERESSE – C.D. GRADUATORIE "RISERVATE AGLI SPECIALIZZATI" – CON RIFERIMENTO ALLA CLASSE ADMM – SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO". .

La ricorrente ha, pertanto, diritto, avendo provato il possesso dei relativi requisiti (abilitazione e servizio oltre i 36 mesi), ad essere inserita nelle suddette graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6 *bis* e 6 *ter* L. 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo quale docente in possesso di specializzazione e, pertanto, **rispettivamente, in I fascia delle GPS e in II fascia delle GI..**

**Vi é di più: gli Ambiti territoriali Provinciali durante le operazioni delle fasi di mobilità ed assegnazione provvisoria su sostegno prevedono che i docenti senza specializzazione possano richiedere l'assegnazione provvisoria sul sostegno anche senza avere il titolo di specializzazione.**

Tuttavia, devono sussistere queste **condizioni**:

- ⑩ richiesta di assegnazione interprovinciale**
- ⑩ il docente stia per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno, oppure aver prestato almeno un anno di servizio su posto di sostegno senza titolo**

Per quanto riguarda l'anno di servizio, è valutabile anche il servizio svolto su altro grado di istruzione rispetto a quello di titolarità.

Sulla base di quanto detto è evidente la disparità di trattamento dei docenti senza titolo che vengono preferiti nella fase dell'assegnazione interprovinciale ai docenti senza specializzazione con servizio ad essere assegnati su posti sul sostegno e la ricorrente abilitata con un servizio oltre che triennale è stata ingiustamente esclusa dalla I fascia delle GPS Sostegno.



**Si chiede, quindi all'Ill.mo Tribunale adito che possa STATUIRE CHE** *l'esperienza didattica sul sostegno, maturata attraverso il servizio prestato, "per almeno tre anni", presso istituti scolastici statali, equivale al titolo specializzante spendibile ai fini dell'accesso alle graduatorie scolastiche provinciali di prima fascia destinate, ai fini delle supplenze, ai docenti specializzati.*

Alla luce di quanto argomentato si avanza **ISTANZA CAUTELARE ex art. 700 c.p.c.:**

La domanda di provvedimento cautelare è pienamente ammissibile, ricorrendo nel caso in esame i presupposti *del fumus boni juris* e *del periculum in mora* che condizionano il ricorso ex art. 700 c.p.c. e la concessione dei conseguenti provvedimenti.

Sul *fumus boni juris*: è giurisprudenza costante dei Tribunali Italiani citati l'aver affermato, che pur in assenza di titolo di specializzazione valido all'inserimento nella I fascia, ma risultando la ricorrente titolare del requisito dello svolgimento triennale di insegnamento sul sostegno, come comprovato dalla versata produzione documentale agli atti del giudizio, **il valore specializzante** del servizio statale, dal momento che la ricorrente, in possesso del titolo idoneo all'insegnamento cioè dell'abilitazione, **vanta il possesso di un titolo ritenuto specializzante secondo la ridefinizione** di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.lgs 59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico - specializzante della ricorrente, che le permetterà infatti di accedere ai prossimi concorsi, è del tutto evidente che escludere la ricorrente dalla prima fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe.

È *ictu oculi* evidente l'illegittimità costituzionale di tale situazione laddove la norma fosse così interpretata determinando una disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso alla prima fascia o anche ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento o specializzati, con illegittima esclusione della ricorrente. Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, invece, ove si convenga che lo svolgimento dell'attività di servizio triennale sul sostegno consenta l'accesso anche alla prima fascia, è del tutto



evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale “possibilità” è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla tornata concorsuale in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e Specializzazione. Pertanto, non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell’inserimento nelle graduatorie provinciali o anche nella partecipazione a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati o specializzati

Per esempio, il Tribunale di Napoli ha confermato che “appare ragionevole ritenere, che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e che, pertanto, devono riconoscersi in possesso del titolo di **abilitazione/specializzazione** anche gli aspiranti che abbiano svolto attività didattica sul sostegno oltre i 36 mesi.

**SUL PERICULUM IN MORA.** Per quanto riguarda l’ulteriore requisito del cd. “periculum in mora”, per l’emissione del provvedimento cautelare, che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio non potendo attendere i tempi di un giudizio ordinario, stante che la ricorrente in tal caso non potrebbe usufruire della finestra temporale riconosciuta dal decreto mille proroghe per l’assunzione a tempo indeterminato per gli insegnanti di sostegno inseriti nella I fascia. Infatti l’inizio dell’anno scolastico 22/23 farebbe venir meno la possibilità per la ricorrente di usufruire di questa speciale normativa, emanata anche al fine di tutelare i soggetti portatori di handicap, maggiormente colpiti dalla epidemia del Covid, attraverso l’assunzione di personale docente di sostegno direttamente e senza percorso selettivo concorsuale.

L’iter relativo agli incarichi di supplenze è stato chiarito dalla circolare del MIUR n.28597 del 29.07.2022 in cui si evince chiaramente il vantaggio che il soggetto inserito in prima fascia ha rispetto agli aspiranti docenti inseriti in seconda fascia. Nella stessa circolare si fa inoltre riferimento a diversi aspiranti docenti inseriti con riserva in quanto “vincitori” di ricorsi cautelari a testimonianza di come ormai vi sia un intendimento giurisprudenziale univoco in materia. In sintesi, il “periculum in mora” si sostanzia nella concreta possibilità, per la ricorrente, allorchè





venga riconosciuta la specializzazione sul sostegno grazie all'attività didattica espletata per lunghi anni di notificare il provvedimento ai fini dell'inserzione nelle superiori graduatorie, intese come I fascia GPS e II fascia delle graduatorie d'istituto. L'ammissione nella prima fascia delle GPS come è noto dà diritto alle supplenze per gli insegnanti e addirittura, con un ultimo intervento normativo, il Legislatore ha consentito che proprio dalla prima fascia si possa attingere per l'agognata ammissione in ruolo soprattutto nel Sostegno, ove la ricorrente è inserita, come anzidetto. Per tutti i suesposti motivi la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione di un'udienza di comparizione, voglia accogliere le seguenti domande

Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del proposto ricorso:

In via cautelare, giusta istanza ex art. 700 cpc , previa fissazione di un'udienza per la discussione ovvero *inaudita altera parte*, ordinare al resistente, attraverso i propri Uffici periferici, di collocare la ricorrente , rispettivamente nella I fascia delle GPS e nella II delle GI, pronunciando, in ogni caso, i provvedimenti che appaiano più idonei ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di merito, nelle more del giudizio;

Nel merito:

*1. accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare che la ricorrente dispone di un titolo specializzante all'insegnamento, costituito dall'aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, e dal possesso del titolo ( diploma congiunto all'abilitazione all'insegnamento scuola dell'Infanzia) ;*

**2., conseguentemente, ordinare al Ministero convenuto la valutazione di tali titoli, ai fini dell'inserimento nella prima fascia sostegno delle Graduatorie Scolastiche Provinciali d'interesse – c.d. graduatorie riservate agli specializzati – valide per il biennio scolastico 2022/2024, con riferimento alla classe ADAA, Sostegno nella Scuola DELL'INFANZIA**

**3. condannare il Ministero alla conseguente attuazione conformativa, disponendo l'inserimento**



della ricorrente nella I fascia delle graduatorie provinciali (GPS) e nella II fascia delle graduatorie di istituto (GI) per l'intera loro validità nelle quali risulta già inserita, ovvero quelle tenute dall'AT di Messina, nel posto, classe di concorso, fascia e punteggio alla stessa spettante:

4. condannare, altresì, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del ministro pro tempore, al pagamento di spese, competenze ed onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatorio, che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA EX ART 151 C.P.C.

VISTO il superiore ricorso ex art. 700 e 414 c.p.c. vertente tra ricorrente ed il MIUR;  
RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie;

RITENUTO che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari; RITENUTO che la notifica – notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge;  
RITENUTO che la chiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente; la ricorrente

CHIEDE

All'Ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del MIUR ai quali richiedere la pubblicazione degli atti. Si allegano in copia: 1) domanda di inserimento in GPS e GI; 2) domanda di aggiornamento, 3) diploma di maturità magistrale ; 4) certificato di abilitazione all'insegnamento; 5) Posizione personale visura GAE; 6) contratto di lavoro anno scolastico 2022/23; 7) contratto di lavoro anno scolastico 2017/18; 8) contratto di lavoro anno scolastico 2018/19; 9) contratto di lavoro anno scolastico 2019/20; 10) contratto di lavoro anno scolastico 2020/21; 11) contratto di lavoro anno scolastico 2021/22; 12) graduatoria GPS, dichiarazione esonero contributo, procura.



Si dichiara che il reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi è inferiore ad Euro 35.240,04 triplo dell'importo-soglia per l'ammissione al gratuito patrocinio.

Dichiara altresì ai sensi dell'art.152 disp.att.cpc nel testo modificato dal D.L. 98/2001 che il valore della prestazione dedotta in giudizio è di valore indeterminato.

Patti, 29.09.2022

Avv. Franca Galati

